

Scheda 9 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE**

“Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l'art. 31 dell'Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un'impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall'Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell'attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l'art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell'azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell'impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell'impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all'estero della sede o delle attività dell'impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell'impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, le imprese italiane verrebbero disincentivate dall'espandersi nel mercato estero, in quanto sopporterebbero, in tal caso, gravami fiscali più pesanti di quelli gravanti analoghe operazioni, ove iscritte nel solo territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche italiani), di trasferire, in altro Stato UE o SEE, componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. L'art. 91 del Decreto Legge 24/1/2012, per tacitare le richieste della Commissione, ha previsto la sospensione, a richiesta delle società interessate, dell'imposta in oggetto, in base ai criteri di cui alla sentenza della Corte UE C-371/10, del 29/11/11. E' prevista, tuttavia, la decadenza da detta sospensione, qualora si verificino le circostanze che dovranno essere indicate in un apposito Decreto Regolamentare.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, fossero abolite in generale le exit tax su trasferimenti di impresa (o assimilati) verso Paesi UE o SEE, si verificherebbe la diminuzione di entrate fiscali.

Scheda 10 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27/11/2008 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Con note del 27/01/2010 e 12/05/2011, la Commissione ha chiesto chiarimenti sul “coordinamento” tra la L.R. 47/1996, di cui alla presente procedura, e il nuovo sistema di contribuzione sull’acquisto di carburanti per autotrazione (L.R. 14/2010). La Regione FVG, con il contributo del MEF – Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, ha risposto alla Commissione con note del 2010 e 2011, comunicandole poi, nel febbraio 2012, che il suddetto sistema di contribuzione è stato applicato dall’ 1/11/2011. A tutt’oggi si è in attesa di risposta da parte della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il ripristino per intero dell’accisa sui prodotti energetici, come richiesto dalla Commissione, determinerebbe un aumento delle pubbliche entrate.

Scheda 11 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette o, quantomeno, andarne "esenti". L'art. 2 di essa Direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto "passivo", inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che "determinate" attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo "pubblico" (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non "tutte" le attività di interesse pubblico), possano essere "esenti", ma non "escluse" (quindi, in quanto meramente "esenti", tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dal principio UE - per cui, ai fini dell'assoggettamento ad IVA, sarebbe irrilevante la natura dello scopo perseguito dall'imprenditore - si porrebbe l'art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società "commerciali" (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, essendo la loro attività principale, per converso, non orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto UE sarebbero sempre "commerciali" (in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di "commercialità") e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità "pubblica". Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere "escluse" dall'IVA, potendo tuttalpiù essere considerate "esenti", sempre, in quest'ultimo caso, a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente allo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità "pubblica" dell'ente sia riconducibile ad una delle ipotesi di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE, cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto il 10/11/2009 ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 30/09/2010. Il 4/06/2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, cui il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle entrate hanno dato riscontro con nota prot. n. 5934 del 13/07/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni "escluse" passino ad un regime di mera "esenzione": in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni "escluse" passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l'aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 12 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2007/4147 – ex art. 258 del TFUE.**

“Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato il principio unionale per cui un diritto, attribuito ai singoli da una norma della stessa UE, deve godere di “effettività”. La Legge 20/12/79, n. 1239, prevede l'applicazione, alle importazioni di carni bovine in Italia da altri Stati della UE, di “diritti di visita sanitaria”, quantificati in base ai tassi di cui alla tabella allegata alla L. 30/12/70, n. 1239. Essi diritti, per la disciplina nazionale, trovano il loro fondamento nei controlli sanitari cui la merce in questione viene assoggettata. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha precisato che i prelievi in oggetto - laddove non vengano adeguati al costo del servizio pubblico prestato (il predetto controllo sanitario) - contrastano con il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l'area UE (artt. 34 – 36 del TFUE). Giusta detto principio, le merci, che fanno ingresso da uno Stato UE in un altro, non possono subire misure che scoraggino la loro importazione e circolazione nel secondo Stato, avvantaggiando in tal modo le merci analoghe prodotte internamente. Tale assunto generale trova, naturalmente, un limite nei casi in cui dette misure siano funzionali alla tutela di esigenze generali impretermisibili, come la “salute pubblica”. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, le misure in questione non possono risultare eccessive rispetto a quanto necessario alla protezione delle istanze pubbliche sopra descritte. Nel caso di specie, dunque, la Corte UE ha asserito che i succitati “diritti di visita sanitaria”, in linea di principio, scoraggiano le importazioni UE che ne vengono incise, ledendo, pertanto, il principio della “libera circolazione delle merci” nella stessa misura di un dazio doganale. Tuttavia, la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto detti diritti conciliabili con l'ordinamento UE, laddove si dimostri, nel singolo caso concreto, che gli stessi sono esigiti in funzione di superiori ragioni di igiene pubblica, in quanto fissati a corrispettivo di un controllo sanitario e adeguati al costo del medesimo servizio. A questo punto, però, la Corte di Cassazione italiana ha più volte sottolineato che spetterebbe al soggetto percosso da tali prelievi (l'importatore delle merci) dimostrare, per ottenerne il rimborso, che gli stessi non sono quantificati in modo proporzionato al costo del controllo prestato. Secondo la Commissione, invece, tale inversione dell'onere della prova - dall'Amministrazione al contribuente - renderebbe estremamente difficile i rimborsi in oggetto, dal momento che solo la stessa Amministrazione potrebbe fornire, in modo plausibile, una ricostruzione dei costi effettivamente connessi ai controlli espletati. Pertanto, il diritto del contribuente al rimborso, in quanto subordinato ad un onere probatorio “diabolico”, verrebbe praticamente svuotato della sua “effettività”. Ora, tale diritto – al rimborso di un prelievo incompatibile con la disciplina UE – è, a sua volta, un diritto sancito dall'ordinamento UE. Quindi la Commissione ritiene che la normativa italiana, compromettendo l'effettività di un diritto individuale sancito dall'ordinamento UE, ha violato, di rimando, il principio fondamentale dell'Unione che è stato menzionato in apice.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, venissero ridotti i “diritti di visita sanitaria”, di cui è causa, si verificherebbe una riduzione del gettito delle pubbliche entrate.

Scheda 13 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246** - ex art. 258 del TFUE

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "sovrapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0398	Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	MM ex 260 C-379/10	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2014/0134 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 27 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 18 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento interno la Direttiva in oggetto, tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2013/0398 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Ai sensi dell’art. 9 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 27 ottobre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il Decreto Legislativo di attuazione della sopra menzionata Direttiva 2010/64/UE comporta un aumento della spesa pubblica, precisamente nella misura di € 6.084.833,36 annui. Per il triennio 2014-2016, detti oneri faranno carico al Fondo di Rotazione istituito con l’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183; a partire dal 2017, la copertura verrà assicurata dalla riduzione delle “spese rimodulabili” di cui all’art. 21, comma 5, lett. b) della Legge 31/02/2009, n. 196.

Scheda 3 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/0228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

Ai sensi dell'art. 22 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 6 aprile 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'attuazione della Direttiva in oggetto non implica un aumento della spesa pubblica, pur istituendo nuovi diritti di indennizzo (nella fattispecie in favore delle “vittime della tratta di esseri umani”). Infatti, il citato Decreto di attuazione ha stabilito che gli aventi diritto a tali indennizzi siano ammessi a concorrere – come precisato dall'art. 6 del Decreto stesso – sul Fondo già istituito con la Legge 1 agosto 2003, n. 228, entro i limiti del medesimo.

Scheda 4 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.**

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2004/80/CE, sull’indennizzo pubblico alle vittime di reato, non sia stata attuata correttamente. Detta Direttiva è rivolta alla difesa delle vittime “transfrontaliere”, cioè di quelle persone fisiche che, aventi la nazionalità di uno Stato della UE, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato della stessa Unione, divengono vittime di reati consumati sul territorio di quest’ultimo Stato. Poiché la giurisdizione, in ordine ad un reato, spetta allo Stato nel cui territorio detto reato si è consumato (anche se la vittima è straniera), il legislatore UE ha voluto, con la Direttiva in questione, evitare che il transfrontaliero si trovi esposto, nello Stato di realizzazione del reato, ad una latenza di protezione, rispetto ai profili “risarcitori” collegati al reato medesimo. Quindi, la Direttiva stessa ha imposto, a tutti gli Stati dell’Unione europea, l’adozione di un nucleo di norme minime, relative alla “tutela civile” delle vittime di reati intenzionali e violenti. Si precisa che la “tutela civile” della vittima, di cui si tratta, non attiene alla persecuzione penale dell’autore del reato, la quale opera in funzione del ristoro di un interesse generico di tutta la collettività, ma è finalizzata a proteggere, invece, gli interessi particolari dell’offeso, fornendo la “riparazione” dei danni che il reato ha inferto a quest’ultimo. Tale tipo di riparazione consiste nell’erogazione, in favore della vittima del reato, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, come già sottolineato, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, in proposito, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione dallo Stato di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Commissione ritiene che detta Dir. 2004/80/CE sia stata trasposta in Italia soltanto in parte, in quanto l’indennizzo pubblico è stato ammesso, dal legislatore nazionale, non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti, come vorrebbe la Direttiva stessa, ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). In particolare, la Commissione sottolinea che, in quanto la Direttiva si ricollega alla Convenzione di Bruxelles dell’83, il legislatore italiano dovrebbe, quanto meno, ritenere indennizzabili dallo Stato i reati di omicidio comune e di violenza sessuale, in quanto la predetta Convenzione ha, espressamente, menzionato tali categorie criminose come giustificanti l’intervento compensativo da parte dello Stato.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’estensione del novero delle fattispecie, per le quali è previsto l’indennizzo pubblico nei confronti della vittima, a tutti i reati intenzionali e violenti o, comunque, ad ulteriori ipotesi di reato intenzionale e violento, implicherebbe un notevole aumento degli oneri finanziari dello Stato.

Scheda 5 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE****"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia, a tutt'oggi, non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 24/11/2011, con la quale si riteneva in contrasto, con il diritto UE, l'art. 2, commi 1 e 2 della legge 13/4/1988 n. 117. Tale articolo, prima della modifica di cui appresso, prevedeva infatti che un soggetto – al quale un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse inferito un danno ingiusto - non godesse di un incondizionato diritto di rivalsa nei confronti dello Stato italiano, ma potesse essere indennizzato, da quest'ultimo, solo in casi estremamente circoscritti. In primo luogo, infatti, lo Stato veniva esentato da tale responsabilità ove la cattiva amministrazione della giustizia si fosse risolta, nello specifico, in un errore nell'interpretazione delle norme giuridiche o nella valutazione dei fatti o delle prove. Inoltre, anche al di fuori di tali ambiti, nessuna responsabilità statale sarebbe potuta seguire ad una mancanza del giudice, commessa nell'esercizio delle sue funzioni, che non fosse riconducibile ai casi - di rarissima evenienza e quasi impossibili da dimostrare - del dolo o della colpa grave. In proposito, la Corte aveva osservato che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità statale fossero state estese anche al caso, in cui il giudice avesse sbagliato non nell'applicazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si sarebbe posto il problema della violazione del diritto dell'Unione. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE si ingenera, quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – legislativo, amministrativo o, come nel caso di specie, giurisdizionale – venga a violare una norma dell'Unione. E' pur vero, d'altronde, che una tale responsabilità, per la giurisprudenza comunitaria, è subordinata alla condizione che la violazione della norma europea risulti "manifesta". Ciò significa che: 1) la norma violata deve essere in primo luogo attributiva, in via diretta, di diritti a favore di singoli soggetti, oltre che precisa e chiara; 2) l'errore del giudice, nell'applicare la stessa norma, deve essere inescusabile; 3) l'interpretazione erranea e quella corretta della stessa norma siano state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. In conclusione, dunque, la Corte UE aveva ritenuto, con la suddetta sentenza, che il diritto italiano finiva per concedere - al soggetto danneggiato da un giudice che avesse scorrettamente applicato, nei confronti del primo, il diritto unionale - delle chance di indennizzo, da parte dello Stato, molto più ristrette di quelle che, nelle stesse circostanze, sarebbero state previste dalla giurisprudenza UE, che è parte integrante del diritto UE. E' stata rilevata, pertanto, una violazione di detto diritto unionale.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE. Nel disegno di Legge europea 2013 bis era stato inserito l'art. 23, a tacitazione delle richieste della Commissione. Tale articolo è stato poi soppresso. Attualmente non è stato ancora sottoposto al Parlamento alcun provvedimento normativo in superamento della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'introduzione, nell'ordinamento nazionale italiano, di una più estesa responsabilità dello Stato per errore del magistrato nell'applicazione della normativa dell'Unione europea, comporta un aumento della spesa pubblica.

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	RC C-124/14	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 3 2011/2098	Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	SC (C-596/12)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 7 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	SC (C-312/11)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata l'art. 157 del Trattato TFUE e gli artt. 5, 7 e 14 della Direttiva 2006/54/CE. L'art. 157, stabilendo che la "retribuzione" dei lavoratori deve essere uguale per gli uomini e per le donne, include nel concetto in questione non solo il salario, ma tutti i "vantaggi" economici che il datore corrisponde al lavoratore in ragione "dell'impiego di quest'ultimo". La Corte UE ha poi precisato (C-262/88) che la "retribuzione" ricomprende anche le erogazioni pensionistiche, purché relative a regimi "professionali" e non legali. I primi ricorrono quando: 1) i beneficiari della pensione siano considerati come una particolare categoria di lavoratori; 2) la pensione sia rapportata al periodo di servizio prestato; 3) l'importo della pensione sia calcolato in base all'ultimo stipendio del lavoratore. Ora, il predetto art. 5 della Direttiva ribadisce il divieto di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali". L'art. 7, poi, qualifica regime pensionistico "professionale" quello dei dipendenti pubblici, quando la pensione trovi la sua ragione direttamente nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa. Infine, l'art. 14 sottolinea, ancora, che non sono ammesse discriminazioni, da un sesso all'altro, per quanto riguarda la "retribuzione", intesa in senso estensivo come sopra. Con tale normativa, la Commissione ritiene contrastare l'art. 24, co. 10 del Decreto Legge convertito con Legge 22/12/11, n. 214. Detto articolo collega il diritto alla pensione "anticipata" – quella, cioè, pagabile prima che il titolare raggiunga l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" – a condizioni diverse, in relazione al sesso del percipiente. In particolare, le donne possono accedere alla suddetta pensione "anticipata" con il pagamento dei contributi per 41 anni e 3 mesi, laddove agli uomini è richiesto il più impegnativo requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi. Una tale discriminazione contrasterebbe con le sopra menzionate norme UE, in quanto le pensioni dei dipendenti pubblici atterrebbero a regimi "professionali" e, come tali, dovrebbero soggiacere al principio di uguaglianza, anche con riguardo, come nella fattispecie, ai presupposti per l'accesso al trattamento pensionistico. Per converso, le Autorità italiane hanno replicato che il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, come definito attualmente dall'ordinamento italiano, risulta di tipo "generale" e non "professionale", in quanto: 1) per l'art. 21 della stessa L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12, i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP – già ente per le pensioni dei pubblici dipendenti – sono state assorbite dall'INPS, che risulta attualmente investito di una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo").

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/4185 - ex art. 258 del TFUE**

"Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 3, 6 e 17, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE sulla durata "massima" dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Detto art. 3 prevede che, per ogni 24 ore, il lavoratore usufruisca di almeno 11 ore consecutive di riposo, mentre l'art. 6 stabilisce che la durata massima del lavoro settimanale non possa essere, in media, superiore a 48 ore (straordinari inclusi). L'art. 17 della Direttiva medesima, tuttavia, consente che tali regole possano essere derogate, dalla normativa nazionale, quando il lavoro abbia caratteristiche oggettive tali che la sua durata non possa essere fissata normativamente. E' tale il caso - rappresentato emblematicamente dalla condizione dei lavoratori con compiti "dirigenziali" - in cui il lavoratore stesso, stante la natura peculiare della sua attività, può trovarsi obbligato a rendere le sue prestazioni oltre i massimali orari "normali", avendo comunque la facoltà di riequilibrare il sovraccarico di lavoro, subito per uno o più giorni, con la decurtazione dell'orario di servizio del giorno o dei giorni successivi. In questo senso dispone il succitato art. 17 della stessa Direttiva, che prevede come il lavoratore, sottoposto ad un orario giornaliero superiore al massimale suddetto (in quanto la sua posizione lo esige), abbia diritto ad un periodo di riposo "immediatamente successivo". In Italia, i predetti limiti di orario sono stati recepiti dagli artt. 4 e 7 del Decreto Legislativo 2003/66. Tuttavia, l'art. 41 del successivo Decreto Legge 112/2008 stabilisce che nè il massimale dell'orario giornaliero, né quello del lavoro settimanale, si applichino ai medici del Servizio Sanitario Nazionale italiano. Una tale eccezione è stata prevista al fine di garantire la reperibilità del personale per le "guardie mediche". Ora, la Commissione ritiene che tale deroga non sia compatibile con la succitata Dir. 2003/88/CE. Infatti, anche se per la legge italiana tutti i medici del servizio pubblico sono formalmente dei "dirigenti", di fatto solo una parte di essi versa nella condizione sostanziale corrispondente a tale qualifica. I dirigenti effettivi, infatti, ove siano tenuti, per la loro peculiare responsabilità organizzativa, a prolungare l'attività lavorativa oltre i limiti di orario predetti, possono riequilibrare la richiesta di tale maggiore impegno concedendosi dei riposi compensativi. Per converso, i medici reclutati in Italia per le "guardie mediche" non sono effettivamente dirigenti, come dimostra, oltre al fatto di ricevere un trattamento economico inferiore a quello connesso a tale "status", il fatto che i medesimi medici non possono, dopo aver affrontato un carico lavorativo oltre i limiti previsti dalla Direttiva, concedersi dei riposi immediatamente successivi all'espletamento della loro prestazione. Per tali medici, quindi, la Commissione chiede una rigorosa applicazione dei limiti di orario previsti dalla Dir. 2003/88/CE.

Stato della Procedura

Il 17 marzo 2014 è stato presentato un ricorso contro l'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario, in quanto la continuità del servizio sanitario - messa in forse dalla riduzione, richiesta dalla UE, dell'orario lavorativo dei medici non "dirigenti" reclutati per le guardie mediche - verrà di nuovo garantita non mediante l'assunzione di nuove unità di personale, ma da una più efficace organizzazione delle risorse esistenti.

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/2098 - ex art. 258 del TFUE**

"Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE "

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 93/103/CE, la quale verte in tema di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca, non sia stata ancora correttamente recepita, in modo del tutto corretto, nell'ordinamento interno italiano. Con la precedente "messa in mora", la Commissione aveva avanzato perplessità circa il puntuale recepimento delle disposizioni contenute, nella Direttiva, rispettivamente agli artt. 2, lett. g); 3, par. 1, lett. a); 3, par. 2; 8; 9; 11; Allegato I, punto 4.4, comma 1; Allegato II, punto 4.3, comma 1; Allegato I, punto 5.3, comma 1; Allegato II, punto 5.3, comma 1; Allegato II, punto 15; definizione del campo di applicazione dell'Allegato II della Direttiva. Al riguardo, le Autorità italiane hanno dimostrato in modo persuasivo, nelle risposte alla "messa in mora", che il complesso della normativa italiana vigente - costituito, in primo luogo, dal Decreto Legislativo di recepimento n. 298/1999, quindi dal D. Lgs 81/2008, dai D. Lgs. vi 271/99 e 272/99 e, infine, dagli artt. 292 e ss. del Regio Decreto 327/1942 (Codice della Navigazione) - ha introdotto nell'ordinamento italiano quasi tutte le disposizioni della Dir. 93/103/CE che la Commissione riteneva scorrettamente recepite. Tuttavia, la Commissione rimane del parere che la legislazione italiana non si sia uniformata ancora alla predetta Direttiva, per quanto attiene alla definizione, contenuta all'Allegato II di quest'ultima, del campo di applicazione delle prescrizioni di cui all'Allegato stesso. Infatti, nell'Osservazione Preliminare contenuta nel citato Allegato, gli obblighi in esso stabiliti vengono imposti ".....ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente". Ora, nell'Osservazione Preliminare dell'Allegato II del Decreto Legislativo 298/1999 - detto Allegato corrisponde al suddetto Allegato II della Direttiva - le succitate "caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività" e "condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente" divengono, da circostanze che impongono l'adempimento degli obblighi prescritti nell'Allegato, elementi che, viceversa, impongono dei limiti e delle eccezioni ai medesimi obblighi. Di ciò costituisce evidenza il disposto della già menzionata Osservazione Preliminare all'Allegato II al D. Lgs. 298/1999, secondo il quale gli obblighi previsti dallo stesso allegato devono applicarsi "..... nella misura consentita dalle caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente". Ciò significa, in altri termini, che le norme di cui all'Allegato II della Direttiva risultano vincolanti, in Italia, solo nei limiti in cui, all'adempimento, non facciano ostacolo le "caratteristiche del luogo di lavoro", le "caratteristiche dell'attività", le "condizioni" ed un eventuale "rischio a bordo di una nave da pesca esistente". Per converso, come già sottolineato sopra, il tenore dell'Osservazione Preliminare all'Allegato II della Dir. 93/103/CE depone nel senso che le predette circostanze non operano quali limiti agli obblighi di cui all'Allegato medesimo, ma anzi sono considerate come fatti generatori di tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 20/02/14 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno superato i rilievi espressi nella presente procedura di infrazione, tramite l'art. 15 della Legge europea 2013 bis.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il Decreto Legislativo 81/08, come in seguito modificato, non abbia attuato correttamente la Direttiva 89/391/CE, relativa alle misure concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro. In particolare, la Commissione ritiene che l'istituto della "delega" di funzioni dal datore di lavoro ad un terzo, come disciplinato dall'art. 16 di cui al predetto Decreto ed in combinato disposto con altre norme nazionali, finirebbe per sollevare indebitamente il datore di lavoro "delegante" da gran parte delle sue responsabilità circa la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il predetto art. 16, in verità, stabilisce che il datore di lavoro, per il fatto della delega, deve sempre "vigilare" sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che un tale assunto sia troppo debole e non chiarisca che, come dalla Direttiva 98/931/CE sopra indicata, la responsabilità originaria del datore di lavoro in materia di tutela dei lavoratori, pur in caso di delega, deve rimanere "integra", come quando non vi sia stato deferimento di funzioni. Di seguito, le obiezioni della Commissione: 1) l'Italia adduce che l'art. 2087 c.c. sarebbe una norma "di chiusura" di applicazione generale, la quale fonderebbe perentoriamente la piena responsabilità del datore di lavoro in ogni circostanza (quindi anche in caso di "delega"). In proposito, la Commissione ribatte che gli obblighi, pur generali, stabiliti da tale articolo, non sono imputati al datore di lavoro ma all'"imprenditore", per cui non coinvolgerebbero il datore di lavoro che non fosse "imprenditore" ai sensi dell'art. 2082 c.c.; 2) l'Italia ha prodotto una copiosa giurisprudenza che dilata rilevantemente la responsabilità datoriale anche in caso di delega, allineandola ai dettami UE. Tuttavia, la Commissione sottolinea che le sentenze citate connettono tale responsabilità alla circostanza che sussista un "reato". Pertanto, la responsabilità in questione sarebbe aleatoria, in quanto dipende dalla scelta pressoché arbitraria del legislatore nazionale qualificare un fatto come reato o come illecito civile; 3) quanto all'obbligo di vigilanza che il datore di lavoro, secondo il predetto art. 16 del Decreto, dovrebbe osservare in caso di delega, la Commissione ritiene lo stesso particolarmente tenue, in quanto, come dal medesimo art. 16, co. 3, secondo periodo, si esaurirebbe nella mera adozione del "modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, co. 4". Ora, circa detto modello - la cui applicazione renderebbe il datore in regola con il suo dovere di controllo e, quindi, definitivamente esente da responsabilità - l'art. 30 dispone che esso si sostanzia, fra l'altro, nell'attuazione di un sistema di controllo del modello stesso, il quale controllo, a sua volta, conduca alla modifica dell'organizzazione ogni qual volta "siano scoperte violazioni significative" delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro. Ciò dimostrerebbe che, in Italia, il datore di lavoro verrebbe ritenuto adempiente alle prescrizioni di cui al suddetto art. 30 e, quindi, in regola con i suoi obblighi di vigilanza, anche quando modifichi il modello organizzativo della sua azienda solo dopo, che lo stesso sistema si sia rivelato inadeguato a sventare le già menzionate "violazioni significative" della normativa antinfortunistica e di salute del lavoratore".

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.